

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 8 marzo 2024, n. 142

Organizzazione e funzionamento della Consulta regionale per i servizi educativi, di cui all'articolo 47 della Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7 "Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia".

Oggetto: Organizzazione e funzionamento della Consulta regionale per i servizi educativi, di cui all'articolo 47 della Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7 *“Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia”*.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Servizi Sociali, Disabilità, Terzo Settore, Servizi alla persona

VISTI

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge 28 agosto 1997, n.285 *“Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”* e ss.mm.ii.;
- la Legge 27 maggio 1991, n.176 *“Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”*;
- il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge del 15 marzo 1997, n. 59”* e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”* e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65 *“Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”* e ss.mm.ii.
- la Legge Regionale 6 agosto 1999, n.14, *“Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”* e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6, *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”* e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 10 agosto 2016, n.11, *“Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”* e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7 *“Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia”* e ss.mm.ii.;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1, *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”* e ss.mm.ii.;
- il Piano Sociale Regionale approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio del 24 gennaio 2019, n. 1;
- il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*, e s.m.i.;
- la Legge Regionale 12 agosto 2020, n.11 *“Legge di contabilità regionale”*;

- la Legge Regionale 30 marzo 2023, n.1 *“Legge di stabilità regionale 2023”*;
- la Legge Regionale 30 marzo 2023, n.2: *“Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025”*;
- il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n.26: *“Regolamento regionale di contabilità”* che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della L.R. n.11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata L.R. n.11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n.11/2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2023, n.91 *«Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macro-aggregati per le spese»*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 31 marzo 2023, n.92, concernente: *«Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa»*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2023, n.127: *“Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 28 settembre 2023, n.520: *“Approvazione del Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2024-2026, ai sensi dell’art.49 della Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia). Finalizzazione delle risorse a valere sull’esercizio finanziario 2024. Proroga del termine per la presentazione della domanda di contributo dei comuni relativa all’anno educativo 2022-2023”*;
- la nota del Direttore generale prot. n.866060 del 1° agosto 2023, con la quale sono state fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2023-2025;

PREMESSO CHE:

- il sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia, disciplinato dalla Legge Regionale n.7/2020, è connotato da due caratteristiche fondamentali: la concertazione e la partecipazione;
- lo sviluppo del sistema integrato dei servizi educativi per l’infanzia è essenziale per tutte le politiche attive, anche in termini di piena occupazione, soprattutto femminile, contrasto alle diseguaglianze sociali e pari opportunità di crescita per i bambini e le bambine;
- i servizi educativi per l’infanzia, stante la particolare utenza cui si rivolgono, devono essere programmati in modo da coniugare i desideri, le sensibilità e la libertà di scelta educativa delle famiglie, la sostenibilità della gestione in capo agli enti locali e la libertà e capacità di impresa dei gestori privati;

VISTO l'articolo 47 della Legge Regionale n.7/2020, che ha istituito la Consulta regionale per i servizi educativi, con funzioni di raccordo tra la Regione e i soggetti operanti nel settore dei servizi educativi;

CONSIDERATO che l'art. 47 sopra citato stabilisce,

- al comma 2, che la Consulta, nominata con Decreto del Presidente della Regione, è composta da:
 - a) l'Assessore competente in materia di servizi educativi o suo delegato, che la presiede;
 - b) il Presidente della Commissione Consiliare competente in materia di servizi educativi o suo delegato;
 - c) un rappresentante del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL);
 - d) rappresentanti delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
 - e) rappresentanti delle organizzazioni datoriali e delle cooperative sociali delle centrali cooperative più rappresentative a livello nazionale, nonché degli altri gestori di cui all'articolo 5, comma 1 della Legge Regionale n.7/2020;
 - f) rappresentanti delle associazioni di secondo livello che rappresentano le famiglie;
- al comma 3, che con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, sono definite le modalità di organizzazione e funzionamento della Consulta nonché quelle per la designazione dei rappresentanti di cui alle lettere d), e) ed f);
- al comma 4, che la partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nel limite che dovrà essere individuato dalla deliberazione di Giunta Regionale;

RITENUTO pertanto, in attuazione dell'art 47 della Legge Regionale n.7/2020:

- di individuare, quali componenti della Consulta regionale per i servizi educativi, oltre all'Assessore competente in materia di servizi educativi o suo delegato, che la presiede, al Presidente della Commissione Consiliare competente in materia di servizi educativi, o suo delegato, e ad un rappresentante del Consiglio Autonomie Locali (CAL):
 - per le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni CGIL Lazio, CISL Lazio e UIL Lazio;
 - per le organizzazioni datoriali e delle cooperative sociali delle centrali cooperative più rappresentative a livello nazionale nonché per gli altri gestori dei servizi educativi di cui al comma 1 dell'articolo 5, della Legge Regionale n.7/2020, un rappresentante per ciascuna delle seguenti organizzazioni:
 - CONFCOOPERATIVE Lazio
 - LEGACOOP Lazio
 - AGCI Lazio
 - UNCI lazio
 - UN.I.COOP Lazio
 - UE. Coop Lazio
 - ANINSEI (Associazione Nazionale Istituti non Statali di Educazione e di Istruzione);
 - UNISCI (Unione Nidi e Scuole dell'Infanzia del Lazio);
 - Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia;
 - Onda Gialla;

- Associazione Sei Zero Sei;
- per le associazioni di secondo livello che rappresentano le famiglie:
 - un rappresentante del Forum delle Associazioni Familiari;
 - un rappresentante del Coordinamento Genitori Democratici;
 - un rappresentante di C.E.F.A. (Associazione di Famiglie per l'Educazione e la Cultura).
- di stabilire che alle riunioni della Consulta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore/la Direttrice della Direzione regionale competente in materia di servizi educativi;
- di stabilire che le funzioni di segretario/a della Consulta sono svolte da un funzionario/a della Direzione regionale competente in materia di servizi educativi;
- di stabilire in euro 500,00 le risorse necessarie al rimborso delle spese di viaggio dei componenti della Consulta, già incluse nella prenotazione di impegno n.2504/2024 sul capitolo U0000H41997 (programma 01– missione 12), esercizio finanziario 2024, assunta con la DGR n.520/2023;
- di approvare le modalità di organizzazione e funzionamento della Consulta, nonché di rimborso delle spese di viaggio ai componenti, riportate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ACQUISITO il parere preventivo favorevole con osservazioni da parte della competente Commissione Consiliare, espresso nella seduta del 22 febbraio 2024;

VISTA la nota n. 0319124 del 6 marzo 2024, con la quale l'Assessore proponente ha ritenuto di proporre alla Giunta di accogliere le osservazioni della Commissione;

CONSIDERATO che la Giunta si è espressa favorevolmente all'accoglimento delle stesse;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente:

- in attuazione dell'art 47 della Legge Regionale n.7/2020:

1. di individuare, quali componenti della Consulta regionale per i servizi educativi, oltre all'Assessore competente in materia di servizi educativi o suo delegato, che la presiede, al Presidente della Commissione Consiliare competente in materia di servizi educativi, o suo delegato, e ad un rappresentante del Consiglio Autonomie Locali (CAL):
 - per le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni CGIL Lazio, CISL Lazio e UIL Lazio;
 - per le organizzazioni datoriali e delle cooperative sociali delle centrali cooperative più rappresentative a livello nazionale nonché per gli altri gestori dei servizi educativi di cui al comma 1 dell'articolo 5, della Legge Regionale n.7/2020, un rappresentante per ciascuna delle seguenti organizzazioni:
 - CONFCOOPERATIVE Lazio
 - LEGACOOOP Lazio
 - AGCI Lazio

- UNCI lazio
 - UN.I.COOP Lazio
 - UE. Coop Lazio
 - ANINSEI (Associazione Nazionale Istituti non Statali di Educazione e di Istruzione);
 - UNISCI (Unione Nidi e Scuole dell'Infanzia del Lazio);
 - Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia;
 - Onda Gialla;
 - Associazione Sei Zero Sei;
 - per le associazioni di secondo livello che rappresentano le famiglie:
 - un rappresentante del Forum delle Associazioni Familiari;
 - un rappresentante del Coordinamento Genitori Democratici
 - un rappresentante di C.E.F.A. (Associazione di Famiglie per l'Educazione e la Cultura)
2. di stabilire che alle riunioni della Consulta partecipa, senza diritto di voto, il Direttore/la Direttrice della Direzione regionale competente in materia di servizi educativi;
 3. di stabilire che le funzioni di segretario/a della Consulta sono svolte da un funzionario/a della Direzione regionale competente in materia di servizi educativi;
 4. di stabilire in euro 500,00 le risorse necessarie al rimborso delle spese di viaggio dei componenti della Consulta, già incluse nella prenotazione di impegno n.2504/2024 sul capitolo U0000H41997 (programma 01– missione 12), esercizio finanziario 2024, assunta con la DGR n.520/2023;
 5. di approvare le modalità di organizzazione e funzionamento della Consulta, nonché di rimborso delle spese di viaggio ai componenti, riportate nell'Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

La Direttrice della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale porrà in essere tutti gli adempimenti necessari all'attuazione della presente deliberazione.

Il presente atto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it.

Modalità di organizzazione e funzionamento della Consulta regionale per i servizi educativi

Art. 1 (Oggetto)

La presente disciplina definisce le modalità di organizzazione e di funzionamento della Consulta regionale per i servizi educativi di cui all'articolo 47 della Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7 "*Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia*", di seguito denominata Consulta.

Art. 2 (Funzioni)

La Consulta svolge la funzione di raccordo tra la Regione e i soggetti operanti nel settore dei servizi educativi.

In particolare, la Consulta:

- costituisce luogo di incontro e confronto permanente tra i portatori di interessi, nello specifico le famiglie quali utenti dei servizi, i Comuni quali programmatori locali dell'offerta pubblica, le Organizzazioni sindacali, datoriali, le cooperative sociali e i gestori dei servizi educativi;
- può effettuare analisi e formulare pareri e proposte alla Giunta Regionale in merito:
 - o allo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia nel territorio regionale e alla distribuzione dell'offerta pubblica di servizi educativi;
 - o alle condizioni di accesso delle famiglie ai servizi, in ordine alle rette applicate, alle fasce ISEE ed ai costi;
 - o alla programmazione delle risorse regionali e statali per lo sviluppo del sistema integrato;
 - o alla qualità dei servizi del sistema integrato;
 - o alla qualità dei servizi pubblici e privati resi alle famiglie, desumibili dall'analisi dei questionari di gradimento e dagli altri indicatori previsti dal sistema di accreditamento e rilevati sul Sistema Informativo Regionale dei Servizi Educativi (SIRSE);
 - o alla valutazione di esito quantitativo e qualitativo dei servizi sperimentali di cui agli articoli 38 e 38 bis della Legge Regionale n.7/2020.

Art. 3 (Accesso alle informazioni)

Per lo svolgimento della propria funzione, ciascun componente della Consulta ha diritto di richiedere, alla Direzione Regionale competente in materia di servizi educativi, i dati statistici aggregati ed omogenei.

In nessun caso la richiesta potrà riguardare dati personali riguardanti utenti o gestori dei servizi. I dati richiesti dovranno avere esclusivamente finalità statistica e potranno riguardare aspetti quantitativi e qualitativi dei servizi.

Art 4

(Composizione e Durata)

I componenti della Consulta sono nominati con Decreto del Presidente della Regione e restano in carica per 3 (tre) anni.

Al termine dei tre anni, la Direzione Regionale competente in materia di servizi educativi procede alla acquisizione delle designazioni dei componenti della Consulta (che potranno anche rinnovare il mandato dei precedenti componenti), ai fini dell'adozione del nuovo decreto di nomina.

I componenti nominati possono cessare prima della scadenza a seguito di dimissioni o su istanza dell'organismo rappresentato. In caso di cessazione anticipata, il nuovo componente viene individuato e nominato con le medesime procedure previste per la nomina.

Art 5

(Funzionamento)

La Consulta è un organo collegiale istituito presso la Giunta Regionale, ha come sede di riferimento l'Assessorato competente in materia di servizi educativi, presso il quale di norma si riunisce.

La Consulta è convocata dall'Assessore regionale competente in materia di servizi educativi di norma due volte all'anno, oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

La convocazione avviene previa predisposizione dell'ordine del giorno e indicazione dell'orario della riunione almeno otto giorni prima.

La convocazione può avvenire con nota formale inviata tramite PEC, mail o altro mezzo idoneo.

Per le riunioni aventi carattere d'urgenza, la convocazione, opportunamente motivata, potrà avvenire 24 ore prima della seduta.

Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti.

La Consulta delibera a maggioranza dei presenti con voto espresso in forma palese; su richiesta di almeno un terzo dei componenti, le votazioni possono essere effettuate a scrutinio segreto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Un funzionario/ a della Direzione Regionale competente in materia di servizi educativi svolge le funzioni di segretario/a della Consulta e redige il verbale delle riunioni.

Il verbale viene approvato dai componenti della Consulta nella riunione successiva.

Su invito del Presidente, possono essere invitati a partecipare ai lavori della Consulta esperti e referenti tecnici, anche esterni alla Regione con competenze ed esperienze in materia di servizi educativi, i quali partecipano senza diritto di voto.

Art. 6

(Rimborso spese)

La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito, fermo restando il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle riunioni effettivamente sostenute. Il rimborso spetta esclusivamente ai componenti domiciliati in un Comune differente da quello in cui si svolge la riunione.

Al componente interessato spetta esclusivamente il rimborso del biglietto ferroviario o di autobus di linea per il raggiungimento del Comune in cui si è svolta la riunione.

Per ottenere detto rimborso l'interessato dovrà produrre apposita richiesta al/alla segretario/a della Consulta, corredata delle ricevute di spesa e dei documenti di viaggio.

= = =